



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 327 del 29/11/2010

OGGETTO: ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2011.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
CASELLI Luca	SINDACO	SI
MENANI Gian Francesco	VICE-SINDACO	SI
SEVERI Claudia	ASSESSORE	NO
CASOLARI Claudio	ASSESSORE	SI
VINCENZI Paolo	ASSESSORE	SI
BARBIERI Giorgio	ASSESSORE	SI
ORIENTI Antonio	ASSESSORE	SI
CUOGHI Luca	ASSESSORE	SI
NOCETTI Cristiana	ASSESSORE	NO
Presenti: 7	Assenti: 2	

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza

Assume la Presidenza Luca Caselli

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446,
- L'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;
- Il decreto legislativo D.Lgs. 15/11/93 n. 507, con il quale sono state istituite e disciplinate: l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni; Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 49 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, con il quale è stata prevista e regolata la tariffa d'igiene urbana, in luogo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a copertura integrale dei costi inerenti alla gestione del servizio rifiuti;
- il decreto del presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, con il quale, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 49 citato al punto precedente, è stato disciplinato il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e del relativo piano finanziario degli interventi;
- l'art. 238 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 con il quale è stata modificata la disciplina relativa alla tariffa in questione;
- Il titolo II, capo I, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante il nuovo codice della strada;
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- in particolare l'art. 27 del citato D.Lgs. n.285/92, il quale prevede e disciplina l'applicazione del canone concessorio in oggetto;
- l'articolo 151 comma 1 del citato Decreto Legislativo del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 51, della legge 30.12.2004, n.311;
- la Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007);
- l'articolo 1, comma, 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- la deliberazione del C.I.P.E. 13-11-2003, n. 87 e relativi allegati, con i quali ai sensi dell'art. 8 della legge n. 431/1998 si è provveduto all'aggiornamento dei Comuni ad alta tensione abitativa, tra i quali è ricompreso anche quello di Sassuolo;
- l'art. 2 della Legge del 9.12.1998 n. 431;
- il vigente Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione del suolo di cui all'art. 27 del D.Lgs.n. 285 del 30/4/1992 approvato con delibera del consiglio comunale n. 102 del 21/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Regolamento per l'applicazione delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del consiglio comunale n. 125 del 22/12/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 142 e seguenti, della L. 296/2006 "All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."; »; ...";
- l'art.1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, il quale ha introdotto a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione da ICI per gli immobili destinati ad abitazione principale, come definiti dal D.Lgs. n. 504/92 ovvero dal proprio regolamento comunale e propria delibera vigenti al 29/05/2008;
- l'art. 2, commi 39 e 46, D.L. 03-10-2006, n. 262 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 i quali prevedono una riduzione dei trasferimenti dello stato in ragione del previsto aumento del gettito ICI, a seguito dell'accatastamento d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio, di fabbricati non dichiarati, di fabbricati del gruppo catastale E ecc;
- l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, il quale dispone:"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";
- quanto disposto con propria delibera n. 92 del 18/12/2008 , avente ad oggetto:"Entrate comunali tributarie e patrimoniali. Quadro tariffario, aliquote ed agevolazioni per l'anno 2009";
- quanto disposto dalla giunta comunale con delibera n. 317 del 30/12/2008 , avente ad oggetto:"Entrate comunali tributarie e patrimoniali. Quadro tariffario, aliquote ed agevolazioni per l'anno 2009";
- quanto disposto con propria delibera n.115 del 20/12/2007, avente ad oggetto:"Entrate comunali tributarie e patrimoniali: approvazione della disciplina generale delle tariffe, delle aliquote, delle agevolazioni e dell'addizionale irpef per l'anno 2008";
- quanto disposto con delibera della giunta comunale n. 270 del 21/11/2007 avente ad oggetto: "Canone concessorio ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285. Determinazione delle tariffe per l'anno 2008";
- quanto disposto con delibera della giunta comunale n. 269 del 21/11/2007 avente ad oggetto:" Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tariffe per l'anno 2008";
- quanto disposto con delibera della giunta comunale n. 268 del 21/11/2007 avente ad oggetto:" Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del decreto legislativo n.360/98. Riapprovazione dell'aliquota per l'anno 2008";
- quanto disposto con delibera della giunta comunale n. 267 del 21/11/2007 avente ad oggetto:"Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Determinazione delle tariffe applicabili per l'anno d'imposta 2008";
- quanto disposto con delibera della giunta comunale n. 266 del 21/11/2007 avente ad oggetto:"Imposta comunale sugli immobili. Determinazione in merito ad aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2008";
- quanto disposto con delibera e relativi allegati della giunta comunale n. 71 del 31/03/2009 con la quale sono state approvate le tariffe relative alla tariffa rifiuti per l'anno 2009;

- preso atto che, ai fini ICI, per l'anno in oggetto:
- della riduzione del gettito dell'imposta a seguito dell'introduzione della esenzione per abitazione principale, alla quale corrisponde un aumento dei trasferimenti statali già definitivamente quantificato;

preso atto che ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti:

- fino all'anno 2009 compreso il relativo regime normativo è rimasto invariato ai sensi dell'art.1, comma 184, lettera a), della legge 27/12/2006, n. 296;
- per l'anno 2011 si conferma l'attuale regime;

valutato opportuno ed indispensabile, pur preso atto di quanto sopra, non aumentare il prelievo delle proprie entrate tributarie e patrimoniali con riferimento alla totalità dei contribuenti di Sassuolo, riconfermando aliquote, canoni, tariffe, addizionali e agevolazioni già applicate per l'anno 2010, dovendosi doverosamente tener conto della difficile congiuntura economica riguardante la città;

ritenuto pertanto di confermare anche per l'anno 2011 le rispettive discipline, quadri, classificazioni, coefficienti e categorie tariffarie previste per l'esercizio 2008 e 2009 e 2010;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

con riferimento all'anno 2011, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1. di confermare quanto a suo tempo approvato e quindi già in vigore per il 2010 ed in particolare:
 - ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di stabilire le medesime aliquote, detrazioni, esenzioni, agevolazioni e condizioni di applicazione in vigore nell'anno 2010;
 - ai fini della applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF le medesime aliquote e soglie d'esenzione, come previste dall'art. 91 del proprio "Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali";
 - ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/92 e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di confermare i rispettivi regimi, classificazioni tariffarie e tariffe stabilite per l'anno 2010;
2. di rinviare per il dettaglio delle aliquote, tariffe, detrazioni, agevolazioni e condizioni di applicazione confermate ai punti precedenti alle proprie delibere ed a quelle della Giunta Comunale relative all'anno 2010, richiamate in premessa, che si devono intendere parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di riservarsi il potere di modificare in seguito quanto deciso ai punti precedenti qualora ritenuto opportuno e/o necessario per adeguarsi ad intervenute disposizioni di legge, regolamentari o provvedimenti adottati dalle competenti Autorità;
4. di dare atto che compete alla giunta comunale la determinazione delle specifiche tariffe relative alle entrate precisate al punto precedente nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;

5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria CF/so



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 29/11/2010

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 7 dicembre 2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 18/12/2010

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale



Città di Sassuolo

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

SERVIZIO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

Oggetto: ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2011.

Parere del Settore o Servizio Proponente

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

data 29/11/2010

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
F.to Farinelli Cinzia

Parere del Servizio Finanziario

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

data 29/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cinzia Farinelli

Copia priva di valore legale